

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera SNPA n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio SNPA ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTA** la richiesta di parere da parte della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. n. 0045612 del 08/03/2024, in relazione all’istanza della Regione Abruzzo di autorizzazione ministeriale ai sensi del comma 4, art. 12, D.P.R. n. 357/1997 per l’immissione della specie non autoctona pernice rossa (*Alectoris rufa*) nel territorio regionale;
- CONSIDERATO** che tutta la documentazione pervenuta è stata esaminata dall’ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 “Specie aliene invasive” alla luce dei criteri di cui all’Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamati;
- VISTO** l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio SNPA e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall’ISPRA sentita la RR TEM 25-2 “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del rischio relativo alla richiesta di immissione in natura della specie non autoctona pernice rossa (*Alectoris rufa*) in Regione Abruzzo: Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4”;
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall’istante non* riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del rischio relativo alla richiesta di immissione in natura della specie non autoctona pernice rossa (*Alectoris rufa*) in Regione Abruzzo: Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art. 13, comma 2, l. n.132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto

* Rettifica errore materiale apportata in data 24/4/2024



di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte costituzionale;

3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al MASE nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 11 aprile 2024

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente dello Studio del rischio relativo alla richiesta di immissione in natura della specie non autoctona pernice rossa (*Alectoris rufa*) in Regione Abruzzo: Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4”.

In riferimento alla documentazione in merito alla richiesta di immissione in natura della specie non autoctona pernice rossa (*Alectoris rufa*), avanzata dalla Regione Abruzzo e pervenuta con nota Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 45612 del 8 marzo 2024, esaminata dall’ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza circa la documentazione trasmessa.

La mancanza di alcuni dati essenziali non ha permesso di effettuare la valutazione richiesta.

Si richiede pertanto l’integrazione urgente di tali dati, riportati nel dettaglio nella seguente tabella:

DM 2 aprile 2020 Criteri Allegato III	Progetto	Commenti /Richieste di integrazioni/modifiche
a) INFORMAZIONI SULLA SPECIE NON AUTOCTONA OGGETTO DI IMMISSIONE	<p>Si richiede di immettere 800 capi subadulti all’anno di Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) per ciascuno dei 2 ATC individuati (Vomano e Salinello), per un totale stimato pari a 2400 capi nell’area di progetto. In totale saranno individuate 4 Aree di Rispetto Venatorio (ARV) all’interno degli ATC in cui effettuare le immissioni. I soggetti saranno reperiti presso il Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna Selvatica di Scarlino (GR). Tale struttura risulta attualmente l’unico allevamento in Italia dotato di certificazione dell’integrità genetica della specie rilasciata dall’ISPRA.</p>	<p>Si richiede di chiarire l’effettivo numero di capi che si intendono immettere, poiché nel testo sono indicati dati contrastanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par. 5 “<i>per ciascun ATC circa 800 capi all’anno, per un totale stimato pari, dunque, a 2.400 capi nell’area di progetto</i>”, in realtà immettendo 800 capi all’anno per ciascun ATC in 3 anni si raggiungerebbe un totale di 4800 capi; - Par. 6.2 “<i>In ogni Area di Rispetto Venatorio è prevista l’immissione di 150-200 soggetti all’anno</i>”, in questo caso considerando che sono previste in totale 4 Aree di Rispetto Venatorio si immetterebbero da un minimo di 1800 a un massimo di 2400 capi nei tre anni di progetto; - Infine, nella tabella 2 del Paragrafo 6.5 si ipotizza il rilascio di 200 esemplari il primo anno, 100 il secondo e 100 il terzo anno per ciascuna delle 4 ARV. In questo caso il totale di capi immessi nell’intero triennio di progetto sarebbe di soli 1600 esemplari. <p>I quantitativi non sono pertanto coerenti tra i vari paragrafi con una forbice tra 4.800 e 1.600 capi rilasciati totali.</p> <p>Non sono inoltre adeguatamente approfonditi gli aspetti relativi alla dieta giovanile. A tale proposito, si evidenzia quanto riportato da Potts (2013), cioè che, benché gli insetti, nella dieta giovanile, siano rappresentati in minor</p>

		<p>proporzione nel genere <i>Alectoris</i> rispetto a <i>Perdix</i>, dal punto di vista quantitativo non vi sono sostanziali differenze. Tale aspetto è ritenuto rilevante al fine di determinare il tasso di sopravvivenza dei pulli.</p> <p>Non sono approfondite le interazioni potenziali tra la specie e l'utilizzo agricolo del territorio.</p>
b) MOTIVAZIONE PER CUI SI RICHIEDE L'IMMISSIONE	<p>L'immissione viene proposta a fini sperimentali, per valutare scientificamente le probabilità di insediamento della specie negli agro-ecosistemi complessi nonché i rischi che possono insorgere sulla fauna autoctona locale, in vista di un eventuale futuro prelievo venatorio nel caso in cui la specie si insediasse stabilmente sul territorio con soddisfacenti livelli di produttività e densità.</p>	<p>L'immissione così come proposta appare finalizzata unicamente al prelievo venatorio della specie alloctona, una volta insediatasi. Si richiede, come previsto nell'allegato 3 del DM 2 aprile 2020, di specificare le motivazioni per le quali l'obiettivo non possa essere raggiunto mediante il rilascio di specie di fasianidi autoctoni o parautoctoni sul territorio, senza ricorrere quindi a una specie alloctona i cui potenziali effetti deleteri non sono ancora pienamente conosciuti e che potrebbe in futuro avere ripercussioni negative anche su specie di interesse venatorio oltre che su quelle di interesse conservazionistico.</p> <p>In merito al carattere sperimentale del progetto, la probabilità di insediamento della specie nonché i rischi che possono insorgere sulla fauna autoctona locale, ai sensi della normativa vigente, devono essere valutati nell'ambito dello studio del rischio e non in seguito all'immissione. Si richiede pertanto l'integrazione del progetto in tal senso.</p>
c) RAGIONI DI RILEVANTE INTERESSE	<p>Non riportate</p>	<p>Il D.P.R.357/97 e sss.mm.ii. prevede che un'immissione di specie alloctona possa essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali. Si richiede di specificare tali ragioni.</p>
d) AMBITO GEOGRAFICO INTERESSATO DALL'IMMISSIONE	<p>Le immissioni avverranno effettuate mediante l'utilizzo di voliere di ambientamento in 4 Aree di Rispetto Venatorio (ciascuna dell'estensione di almeno 300 ha) tra quelle risultate idonee dal punto di vista ambientale nei due ATC della Regione. Le aree saranno individuate ad una distanza minima di 10 km in linea d'aria dai confini dei due parchi nazionali: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Per l'individuazione delle aree idonee, saranno considerati la quota altimetrica, l'esposizione dei versanti e l'uso del</p>	<p>Per la valutazione di competenza è necessario che siano definiti i siti di immissione all'interno delle macro-aree individuate nell'ambito del progetto. Si richiede di trasmettere i siti di immissione in formato elettronico in modo da valutare anche l'effettiva distanza dalle aree di presenza di Coturnice.</p> <p>Inoltre, l'area di esclusione delle immissioni rispetto al perimetro Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga è stata individuata considerando singolarmente i due ATC a cui si riferisce il progetto di immissione. L'analisi cartografica adottata determina un non</p>

	suolo.	completo rispetto del parametro prescelto, in quanto la superficie del Parco viene in questo modo ritagliata rispetto alla superficie del singolo ATC, e non considerata nella sua interezza come risulterebbe opportuno. Mancano inoltre i riferimenti alle altre aree protette presenti nel territorio di competenza degli ATC interessati.
e) PERIODO PER CUI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE	Triennio 2024-2026. Due periodi di immissione all'anno: giugno – luglio (con soggetti dell'età di 120 giorni) e settembre-ottobre (con soggetti dell'età di 180 giorni) con liberazione da voliere di acclimatazione.	
f) PROBABILITÀ DI INSEDIAMENTO	Obiettivo dell'immissione è l'insediamento di una popolazione della specie alloctona. Si prevede che alla fine del progetto siano presenti in ciascuna area di rilascio delle popolazioni con densità non inferiori ai 30-40 ind/kmq.	La norma prevede che venga valutata la diffusione nell'ambito della regione, gli habitat e/o le specie necessarie per la sopravvivenza, lo sviluppo e la riproduzione della specie non autoctona. Si richiede pertanto l'integrazione di tali dati. Si evidenzia inoltre che le densità obiettivo dell'immissione rappresentano le densità massime riportate in letteratura per la specie in territori particolarmente vocati.
g) PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE	Sulla base del modello di dinamica triennale ipotizzato, si prevede che alla fine del progetto, nelle fasce limitrofe di ciascuna ARV, per un buffer di circa 2-3 km siano presenti un centinaio di individui potenzialmente riproduttivi. A partire dal momento dell'immissione verranno programmati sopralluoghi con cadenza almeno settimanale presso i siti di rilascio per verificare la permanenza degli individui e l'eventuale irraggiamento.	Sulla base del modello e dai dati bibliografici disponibili, appare probabile la diffusione della popolazione esternamente alle aree di rilascio, con un numero crescente di soggetti presenti. Non sono tuttavia chiare le stime di tale diffusione, in quanto il modello previsionale tiene conto di soli parametri demografici e non valuta quanto siano diffusi nell'ambito vasto di interesse del progetto gli habitat idonei all'insediamento della specie. In base alle informazioni fornite, si può peraltro ipotizzare che un certo numero di individui possa attraversare, nel corso del tempo, il buffer di 10 km individuato a tutela della Coturnice presente all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Al riguardo, non si ritengono i metodi prospettati sufficienti al fine di stabilire la capacità dispersiva della specie una volta immessa. Pertanto, in base all'ecologia della specie e al contesto di immissione, si richiede di valutare la probabilità che gli esemplari immessi si diffondano al di fuori dell'area di rilascio, stimandone la velocità di diffusione (kmq/anno) anche successivamente alla scadenza del progetto, come richiesto dalla

		norma.
<p>h) ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DIRETTI E INDIRETTI LEGATI ALL'IMMISSIONE DELLA SPECIE NON AUTOCTONA SU SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE E HABITAT PRESENTI NELL'AREA DI IMMISSIONE E NELLE AREE DI POSSIBILE DIFFUSIONE</p>	<p>La competizione interspecifica e ibridazione con la coturnice saranno valutati mediante ricerche sui meccanismi dispersivi e sull'uso dell'habitat degli animali immessi; allo scopo almeno 5 soggetti di pernice rossa, per ciascun ATC a partire dal secondo anno di immissione, saranno dotati di dispositivi GPS. In questo modo sarà possibile raccogliere ulteriori dati relativi alla mortalità da rilascio e tasso di sopravvivenza.</p>	<p>Lo studio non riporta l'analisi dei potenziali rischi che l'immissione della specie alloctona comporta su habitat e specie autoctone nelle aree di immissione e nelle aree di possibile diffusione così come richiesto dalla norma.</p> <p>A tal proposito si ricorda che questa richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che vengano descritti gli impatti conosciuti della specie non autoctona sulla biodiversità nell'area di distribuzione non nativa, Italia compresa, specificandone il meccanismo di impatto (predazione, parassitismo, ibridazione, competizione, ecc.); - che vengano indicate specie e habitat di interesse comunitario, endemiche o di interesse conservazionistico presenti nell'ambito geografico di immissione e nelle aree di possibile diffusione sulle quali la specie non autoctona potrebbe far registrare effetti, valutando la probabilità che la specie non autoctona abbia degli impatti diretti e indiretti su tali specie. <p>Non vengono ad esempio sufficientemente approfondite le eventuali interazioni negative con altre specie di Galliformi naturalmente presenti o rilasciate a fini venatori quali ibridazione (Randi e Bernard-Laurent, 1999) e trasmissione di agenti patogeni (Spanò 2010), etc.</p> <p>Considerando inoltre il consistente numero di esemplari che si prevede saranno soggetti a mortalità nelle varie fasi del progetto, si richiede di integrare il progetto con la valutazione dei rischi sanitari ad essa collegati e delle ricadute ecologiche in termini di diffusione di specie predatrici e saprofaghe. Non è considerato ad esempio il possibile incremento della pressione predatoria sulla fauna locale dovuto all'aumento della concentrazione di predatori richiamati e sostenuti inizialmente dall'immissione di prede facili come gli animali di allevamento.</p> <p>Si richiede infine, riportare nello studio la presenza di eventuali siti della Rete Natura 2000 presenti nelle aree oggetto di immissione e nelle aree di possibile diffusione</p>

		della specie alloctona esplicitando le misure di conservazione previste per habitat e specie.
i) ANALISI DEI POSSIBILI BENEFICI AMBIENTALI ED ECOLOGICI APPORTATI DALL'IMMISSIONE E DELLA SPECIE NON AUTOCTONA	<p>Gli interventi di miglioramento ambientale sono previsti per aumentare le possibilità di sopravvivenza della pernice rossa ma saranno sicuramente favorevoli anche per tutta la zoocenosi presente compresa quella di interesse conservazionistico e non inserita nei calendari venatori. In particolare, risulteranno importanti a seconda delle condizioni locali: la semina di appezzamenti incolti con cereali, leguminose o essenze a maturazione differenziata; la conservazione delle stoppie, vietandone la bruciatura e incoraggiando la semina di erba medica nei cereali in modo da evitarne l'aratura; la tutela, l'incremento e la corretta gestione delle siepi, che rappresentano siti di nidificazione privilegiati. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, studi specifici hanno chiaramente evidenziato una stretta relazione tra quantità e qualità delle siepi e parametri della popolazione quali la densità di riproduttori, il successo riproduttivo e il reclutamento (Potts, 1980; Rands, 1987°, 1987b). Si ritiene pertanto che con questo progetto ne traggano giovamento anche le popolazioni locali di avifauna e teriofauna. Saranno pertanto effettuati dei monitoraggi di lepre, starna e fagiano, nonché dell'avifauna nidificante nelle aree di rispetto oggetto di immissione della pernice rossa;</p>	<p>Non sono previsti benefici ambientali diretti derivante dall'immissione della specie. Quale forma di beneficio indiretto, il progetto prevede interventi di "riqualificazione ambientale", favorendo quindi anche la sopravvivenza di altre specie stanziali (galliformi, passeriformi, lagomorfi, ecc.) non oggetto diretto dell'intervento. Ai fini di valutare l'entità del beneficio atteso si richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dettagliare le tipologie di interventi; ▪ quantificare le superfici interessate; ▪ specificare le specie autoctone che potrebbero beneficiare di tali interventi; <p>Per quanto riguarda i monitoraggi previsti per verificare l'efficacia di tali interventi si richiede di inserire tra le specie target popolazioni di interesse conservazionistico.</p>

<p>j) PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE POST-RILASCIO DI DURATA ADEGUATA</p>	<p>È previsto un monitoraggio che seguirà la metodologia BACI in modo da verificare eventuali variazioni nella densità e nella ricchezza della fauna autoctona di interesse prevalentemente venatorio prima e dopo l'immissione della pernice rossa. Saranno programmati, nella fascia interdetta, dei conteggi autunnali su aree campione con cani da ferma per verificare o meno la sua presenza/assenza della pernice rossa.</p>	<p>Così come strutturato, il piano non appare adeguato a rilevare tempestivamente l'eventuale impatto della specie alloctona immessa sulle specie animali e vegetali autoctone presenti nelle aree di immissione e di possibile diffusione potenzialmente impattate dalla pernice rossa (invertebrati compresi) come previsto dalla norma.</p> <p>Si richiede pertanto di strutturare un Piano di Monitoraggio dettagliato secondo metodiche scientificamente riconosciute, specificando l'impostazione dello stesso in particolare rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aree monitorate (sia quelle di rilascio che di potenziale dispersione); ▪ specie autoctone di interesse conservazionistico considerate; <p>Si richiede che tutte le metodiche di monitoraggio confluiscono in un unico paragrafo dedicato.</p>
<p>k) PIANO DI INTERVENTI GESTIONALI PREDISPOSTO IN CASO DI IMPATTI NEGATIVI DELLA SPECIE NON AUTOCTONA</p>	<p>Il prelievo venatorio sarà vietato per tutta la durata del progetto; tuttavia, qualora si riscontri la presenza della pernice rossa all'interno dell'area interdetta e si verifichi una riduzione significativa della ricchezza e dell'abbondanza delle specie autoctone nelle zone di immissione, saranno previsti degli abbattimenti della specie al fine di scongiurare ulteriori ripercussioni negative.</p>	<p>Il Piano presentato non appare adeguato per annullare o almeno limitare eventuali impatti imprevisti della specie alloctona.</p> <p>In base anche alla riformulazione del Piano di monitoraggio, si richiede la riformulazione di un dettagliato Piano di interventi come richiesto dalla normativa.</p>